



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAPPELLI | PAOLA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | AURIEMMA | SERGIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TORRICE | AMELIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6485/13

- avverso la sentenza n. 451/27/09

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

controparti:

difeso da:

AVV. FALZETTI FRANCESCO

difeso da:

AVV. GIANNUZZI ANTONIETTA

~~RIESTE 199/00199 ROMA 2~~

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720070095646682 IRPEF-ADD.REG. 1998

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720070095646682 IRPEF-ALTRO 1998

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 6485/13

UDIENZA DEL

09/04/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

2848/38/14

PRONUNCIATA IL:

9/4/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8/5/14

Il Segretario

Cariello

FATTO

Con ordinanza n. 20438 pubblicata il 5 settembre 2013 la Corte di Cassazione, su ricorso proposto dalla Sig.ra _____, ha cassato la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 606/14/2011 del 5 ottobre 2011 - che aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 451/27/09 del 15 dicembre 2009 - disponendo rinvio ad altra Sezione della CTR del Lazio, anche per le spese del grado di legittimità.

L'accoglimento del gravame interposto dall'Ufficio fiscale era avvenuto avendo il giudice tributario di appello, con la menzionata sentenza n. 606/14/2011 del 5.10.2011, ritenuto essere rituale e valida la notificazione dell'avviso di accertamento n. RCH01010888/2005, quale atto prodromico alla cartella esattoriale n. 09720079050203846 - IRPEF 1998 - recante pretesa iscritta a ruolo per complessivi 153.538,38 euro.

Il messo notificatore, nella fattispecie e in data 29 dicembre 2005, non avendo rinvenuto il nominativo della contribuente sui citofoni e cassette postali presso la residenza di _____

ai sensi dell'art. 60, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 aveva depositato il plico presso la casa comunale, affisso relativo avviso all'Albo Pretorio e spedito alla contribuente avviso di deposito a mezzo del servizio postale, senza quindi procedere ad effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile.

La riassunzione del giudizio di appello è avvenuta tramite ricorso della Sig.ra _____, patrocinata dagli avv.ti Francesco Falzetti ed Antonietta Giannuzzi, notificato il 7.11.2013 e depositato il 5.12.2013.

La contribuente ha chiesto accertarsi e dichiararsi, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la nullità dell'avviso di accertamento e la conseguente nullità della cartella esattoriale.

Il giudizio di rinvio, tramite provvedimento presidenziale del 16.12.2013, è stato assegnato a questa 38.ma Commissione.

Iscritta a ruolo per il giorno 9 aprile 2014, la causa è stata trattata e decisa in camera di consiglio.

RAGIONI DI DIRITTO

Preliminarmente e in punto di rito va accertata, d'ufficio, la tempestività e ritualità dell'atto introduttivo che, dopo la pronuncia di annullamento, ha dato impulso alla prosecuzione della causa in sede di rinvio.

Orbene, la contribuente ha notificato l'atto di riassunzione alla controparte Agenzia delle Entrate in data 7 novembre 2013, quindi comunque entro il termine di tre mesi attualmente dettato dalla disciplina temporale di cui all'art. 392 c.p.c. come novellata dall'art. 46, comma 21, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonostante il fatto che il termine annuale di cui all'art. 63, comma 1, del d. lgs. 546/1992, in quanto disposizione speciale, prevalga sulla disposizione codicistica. Inoltre, come da rito ha prodotto copia autentica dell'ordinanza n. 20438/2013.

Muovendo dal motivo accolto con rinvio e dal relativo principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, cui la Commissione intende prestare condivisa adesione, si deve poi constatare in punto di fatto, come del resto già aveva accertato il giudice del merito in primo grado con la sentenza n. 451/27/09 del 15 dicembre 2009, che la notificazione dell'avviso di accertamento è stata irrituale, atteso che il messo comunale, avendo dichiarato _____

non ha dato corso al procedimento notificatorio regolato dall'art. 140 del codice di rito civile.

Con altra pronuncia e nel medesimo senso la Suprema Corte ha altresì osservato che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile (irreperibilità relativa), mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto. accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 la quale nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura "sostitutiva", l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida ratio giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione (cfr. in termini: Cass. sent. 3 luglio 2013, n. 16696).

In conclusione, nel presente giudizio di rinvio ed in aderenza al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione la Commissione riscontra la nullità dell'effettuata notificazione, che comporta la nullità dell'avviso di accertamento e della correlata cartella esattoriale, dovendosi pertanto rigettare l'appello che l'Agenzia delle Entrate di Roma ha proposto avverso la ridetta sentenza n. 451/27/09 del 15 dicembre 2009, da confermarsi.

Quanto al regolamento delle spese di giudizio, considerata la completa conclusione delle attività difensive esperite nei precedenti gradi di giudizio, l'applicabilità in questa fase delle disposizioni sopravvenute recate dal D.M. n. 55/2014, in vigore dal 3 aprile 2014 e tenuto altresì conto delle questioni notificatorie trattate, di non rilevante difficoltà in diritto se pur nella controvertibilità di orientamenti giurisprudenziali difformi maturati nel corso dell'intera controversia, la Commissione reputa equo liquidare le spese di giudizio, da porre a carico dell'Ufficio e da rifondersi in favore della contribuente, nella misura di 1.000,00 euro per il primo grado di giudizio, 1.500,00 per il secondo grado, 2.000,00 euro per il giudizio per cassazione e 1.500,00 euro per il giudizio di rinvio, per complessivi 6.000,00 euro onnicomprensivi.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello, conferma la nullità della notifica dell'avviso di accertamento e condanna l'Ufficio al pagamento di 6.000,00 euro onnicomprensivi, liquidati come in motivazione.

Così deciso in Roma, il giorno 9 aprile 2014.

IL RELATORE
Sergio Aurieolma



IL PRESIDENTE
Cappelli Paola

